

OSSERVA

Capelluto Giuseppe, Capelluto Franco e Refety Mariya venivano attinti dall'ordinanza custodiale in carcere emessa in data 9.8.2003 dal G.I.P. del Tribunale di Foggia nell'ambito di un procedimento penale che li vedeva indagati, unitamente ad altri soggetti (alcuni dei quali in corso di identificazione), per i reati di partecipazione all'associazione per delinquere (organizzata dal CAPELLUTO Giuseppe) finalizzata al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina e della permanenza nel territorio dello Stato di persone extracomunitarie - provenienti per lo più dalla Polonia -, nonché al loro sfruttamento come manodopera a basso costo per i lavori di raccolta di frutta e di ortaggi; nonché, per i reati connessi di concorso nel delitto di cui all'art. 12 co. 3 e 3 bis D.Lgs. 286/98 per aver procurato, anche in cooperazione con persone in dia di identificazione, l'ingresso in Italia e la illegale permanenza sul territorio dello Stato di cittadini polacchi in numero superiore a cinque e ciò per fini di lucro; per i reati di concorso in sequestro di persona e riduzione in schiavitù nei confronti di 15 donne e di un uomo di nazionalità polacca.

Il Tribunale del riesame di Bari con Ordinanza del 19.9.2003 confermava il provvedimento cautelare impugnato dagli indagati i quali ricorrono per Cassazione deducendo tre motivi di gravame.

Con il primo motivo si eccepisce la mancata motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza.

Le condotte contestate ai vari indagati non erano idonee a poter integrare il reato di cui all'art. 416 c.p. mancando soprattutto una stabile organizzazione circa i mezzi utilizzati per il trasporto dei clandestini, il gruppo del coindagato Kesinski Rafat utilizzava la propria auto per effettuare i vari viaggi, percepiva le somme di denaro senza dividerle con gli altri soggetti facenti parte, secondo l'accusa, del sodalizio criminale, non vi era alcun accordo economico fra il Kesinski e i ricorrenti.

La mancanza di qualsiasi elemento concreto nei confronti degli indagati circa il reato di cui all'art. 416 c.p. si riversava automaticamente su tutte le altre contestazioni. Invero, il quadro indiziario non era grave in quanto l'accusa nei confronti dei ricorrenti proveniva solo dalle dichiarazioni di tre extracomunitarie peraltro assai generiche.

Il motivo è infondato avendo il Tribunale del riesame - come già il G.I.P. - individuato un grave quadro indiziario desunto dai seguenti elementi:

a) verbale di arresto nella flagranza del reato di cui all'art. 12 co. 3 bis D.Lgs. 286/98 dei coindagati KASINSKI Rafal e KNAJZEL Stanislaw Jerzy, operato in Pietragalla il 29.6.03 dove i due erano sorpresi alla guida di un furgonato MERCEDES a bordo del quale trasportavano otto cittadini polacchi; dai verbali di s.i. resi dai cittadini polacchi (e segnatamente Borkowska Iwona, Basisty Ka- tarzyna) trovati a bordo del furgonato; b) dai risultati emersi con servizi di osservazione a distanza effettuati il 3 e l'8 luglio 2003 nella frazione di Moschella dove erano individuati i locali nella disponibilità del CAPELLUTO Giuseppe e della REPETYLO in cui alloggiavano gli extracomunitari, nonché numerosi autocarri utilizzati per il loro trasporto nelle zone di lavoro: dal verbale di arresto eseguito il 10.7.03 nei confronti di CAPELLUTO Giuseppe e REPETYLO Marya, colti nella flagranza dei delitti di cui all'art. 12 co. 3 e 3 bis D.Lgs. 286/98 e 605 c.p., per aver tenute rinchiuso diverse persone di nazionalità polacca in un abitazione sita in Moschella da dove, all'occorrenza, le stesse venivano prelevate e trasportate nelle zone di lavoro a bordo degli autocarri del CAPELLUTO; c) verbale del sopralluogo effettuato in pari data dalla P.G. operante

nell'abitazione di Moschella dove erano trovati segregati numerosi cittadini polacchi, e dai verbali di s.i. resi da alcuni di questi (e segnatamente Grzegorz Agata e Woszczyńska Carolina) che descrivevano, fornendo numerosi riscontri, le modalità in cui venivano contattati in madre patria per venire in Italia a lavorare, trasportati nel territorio dello Stato, affidati ai CAPELLUTO-REPETYLO, segregati in condizioni disumane nell'abitazione di Moschella da dove potevano uscire solo per andare a lavorare e, comunque, sempre sotto il controllo della REPETYLO e degli altri prevenuti, aggiungevano ancora le modalità di sfruttamento cui erano costretti dagli o-dierni ricorrenti che prelevavano gran parte del denaro loro corrisposto per ogni giornata lavorativa e comunque trattenevano le restanti somme da cui detraevano ulteriori importi a titolo di alloggio. Con il secondo motivo di ricorso gli indagati deducono che il reato di cui all'art. 600 c.p., per le modalità con cui è stato contestato, avrebbe dovuto assorbire la condotta punita dell'art. 605 c.p. Rilevano in proposito i ricorrenti che il delitto di riduzione in schiavitù lede anche il diritto di libertà e di auto-determinazione, beni giuridici tutelati anche dall'art. 605 c.p.; nel caso di specie le azioni di riduzione in schiavitù e di sequestro di persona non sono scindibili e, pertanto, doveva ritenersi la consequenzialità e l'identità delle azioni integranti i due reati.

Il motivo è infondato.

Rileva questa Corte di legittimità che non sussiste rapporto di specialità da il delitto di sequestro di persona a quello di riduzione in schiavitù trattandosi di reati che tutelano interessi diversi. Il bene giuridico della libertà personale è tutelato in via esclusiva dalla norma concernente il sequestro di persona, ed è leso da qualsiasi apprezzabile limitazione della libertà fisica intesa quale possibilità di movimento nello spazio secondo la libera scelta di ciascuno. La norma di cui all'art. 600 c.p. tutela, invece, lo "status di soggetto nell'ordinamento giuridico".

In vero, il verificarsi della condizione analoga alla schiavitù - che non si esaurisce con le specifiche previsioni delle Convenzioni di Ginevra del 1926 e 1956 - sussiste tutte le volte in cui sia dato verificare l'esplicazione di una condotta alla quale sia ricollegabile l'effetto del totale asservimento di una persona al soggetto responsabile della condotta stessa. Tale asservimento equivale alla condizione di un individuo che venga a trovarsi ridotto nella esclusiva signoria dell'agente, il quale materialmente ne usi, ne tragga profitto e ne disponga con conseguentemente disconoscimento della soggettività e capacità di determinazione dell'offeso nella comunità in cui il fatto si verifica. Pertanto, ben può concorrere il delitto di sequestro di persona con privazione della libertà di locomozione, (nella specie: con il rinchiudere, a chiave, le donne extracomunitarie nel casolare da dove venivano prelevate solo per essere portate sul posto di lavoro) con quello previsto dall'art. 600 c.p. essendo configurabile una "condizione analoga alla schiavitù" nel caso di donne di provenienza extracomunitaria condotte in Italia, costrette a lavorare nei campi agricoli in regime di stretto controllo e sorveglianza, di sistematica violenza e di continue minacce, di sfruttamento, (essendo le donne costrette a cedere gran parte del denaro loro corrisposto per ogni giornata lavorativa) e sottoposti a trattamenti disumani e degradanti. Sul punto esaustive si presentano le motivazioni del Tribunale del riesame e soprattutto del G.I.P. il quale ha opportunamente richiamato il contenuto del verbale di ispezione dei luoghi eseguito dalla P.G. in cui si evidenziano le condizioni "indegne", di "sporcizia", di "assoluto ed inumano sovraffollamento", (locali di dimensione "ridottissimi", privi di qualsiasi illuminazione, con indecoroso giaciglio, carenti dal punto di vista igienico-sanitario), nelle quali le extracomunitarie erano costrette a vivere.

Con il terzo motivo di ricorso gli indagati deducono l'insussistenza delle esigenze cautelari. Il motivo è infondato avendo prima il G.I.P. e poi il Tribunale del riesame adeguatamente e convincentemente spiegato le ragioni per le quali sussisteva il pericolo di inquinamento probatorio, il pericolo di fuga ed il pericolo di interazione dei reati. In ordine a tale ultimo punto i Giudici di merito hanno correttamente tenuto conto non solo della gravità dei fatti e della concreta modalità

operativa con le quali era stata perpetrata la condotta anti-giuridica, ma anche della personalità (negativa) degli indagati dettagliatamente delineata dal G.I.P. nel provvedimento Al rigetto del ricorso segue la condanna dei ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

P.Q.M.

La Suprema Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento in solido delle spese processuali.

Si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. c.p..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 28 gennaio 2004.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2004

MASSIMA

Il reato di sequestro di persona concorre con quello di riduzione in schiavitù di cui all'art. 600 c.p. nel caso in cui alla privazione della libertà di locomozione, oggetto di tutela della fattispecie di cui all'art. 605 c.p., si aggiunga una condizione di fatto ulteriore, in cui un individuo ha il potere pieno e incontrollato su un altro, assimilabile alla condizione di "res" posseduta da altri; tale situazione si verifica quando la vittima, subendo violenza e pressioni psicologiche, sia posta in condizioni afflittive e di costringimento tali da configurare una serie di trattamenti inumani e degradanti, tali da comprimerne in modo significativo la capacità di autodeterminarsi. (Fattispecie in cui donne extracomunitarie erano rinchiusi a chiave in un casolare da dove venivano prelevate esclusivamente per essere portate sul posto di lavoro nei campi agricoli, in regime di stretto controllo e sorveglianza, di sistematica violenza e di continue minacce, di sfruttamento, venendo private di gran parte degli emolumenti giornalieri).